

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**Delibera n. 05/2014**

seduta del 20 febbraio 2014

**OGGETTO:** Definizione della controversia Studio Fadiga vs BT Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

COMITATO

1. Giovanni MARZINI - Presidente
2. Alessandro TESINI - Vicepresidente
3. Paolo SANTIN

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	

Gabriella Di Blas – segretario verbalizzante

In riferimento all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

## IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia", sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e il relativo Allegato A (di seguito, per brevità, "Il Regolamento");

VISTA la delibera dell'Agcom n. 73/11/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTA la delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS recante "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche";

VISTE le istanze acquisite agli atti con prot. n. VC/3699/12 e VC/9324/12, con le quali lo Studio Fadiga ha deferito al Co.Re.Com. FVG la definizione delle controversie in essere con la società Bt Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, "BT" e "Telecom");

VISTE le note prot. n. VC/5042/12 e VC/950/13, con le quali il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio dei rispettivi procedimenti istruttori finalizzati alla definizione delle deferite controversie;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Lo Studio Fadiga dott. Adolfo, intestatario delle utenze professionali 0434/521608 e 0434/241216, ha deferito al Co.Re.Com. FVG la definizione delle presenti controversie deducendo plurime negligenze delle società convenute.

In particolare, il ricorrente sottoscriveva in data 29 settembre 2011 con la società BT un contratto denominato *Vip Premium 7 Advance* per la fornitura dei servizi di voce, fax e adsl, salvo riscontrare, sin dall'attivazione, l'impossibilità di usufruire regolarmente dei predetti servizi con grave pregiudizio per l'attività professionale.

Nonostante le ripetute segnalazioni, la società BT non solo non provvedeva alla risoluzione delle

problematiche segnalate, ma perseverava nell'emissione di fatture inerenti ad un servizio usufruito con discontinuità.

Confidando di porre fine alla situazione di grave disagio lavorativo, il ricorrente decideva di acquistare un nuovo centralino telefonico, in sostituzione di quello sino ad allora utilizzato, ritenendolo compatibile con le nuove linee digitali servite da BT.

Stante, però, il protrarsi degli anzidetti disservizi, il ricorrente formalizzava, in data 24 gennaio 2012, la richiesta di rientro in Telecom delle numerazioni in oggetto; rientro che avveniva a settembre 2012 per l'utenza 0434 521608 e a marzo 2013 per l'utenza 0434 241216.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione con entrambi gli operatori, lo Studio Fadiga chiedeva, mediante l'intervento di questa Autorità: a) nei confronti di BT: l'indennizzo per l'irregolare erogazione dei servizi dall'attivazione del contratto; la regolarizzazione della posizione contabile amministrativa mediante lo storno di importi non saldati pari a € 709,31; l'indennizzo per la mancata migrazione delle utenze in epigrafe; b) nei confronti di Telecom: l'indennizzo per la ritardata migrazione dell'utenza 0434 521608; l'indennizzo per la ritardata/omessa portabilità del numero di fax 0434 241216; l'indennizzo per l'eventuale perdita del numero di fax; l'indennizzo per l'assenza del servizio fax da settembre ad oggi. Chiedeva, infine, il rimborso delle spese indirette sostenute per rientrare in Telecom (come quella relativa all'acquisto di un nuovo centralino telefonico successivo al rientro in Telecom).

Si costituiva BT che rappresentava quanto segue: *"In data 29/09/2011 lo Studio Fadiga sottoscrive un contratto per la migrazione delle utenze analogiche 0434.241216, 0434.242611 e 0434.521608, già attive, dal servizio AlbaVoice ITC Gold al nuovo servizio VIP (rif. off. comm.le ITCHIN-S-001297) con aggiunta di una nuova linea nativa BT 0434.012513. Il delivery del servizio VIP viene concluso in data 02/01/2012. Lo "Storico guasti" allegato documenta segnalazioni guasti nel periodo 12/12/11 – 27/02/12, per un totale di 13 segnalazioni, risolte nella maggior parte dei casi entro le tempistiche SLA. In data 13/03/2012 e 06/04/2012 riceviamo provvedimenti d'urgenza per il rilascio delle utenze di cui sopra. Dalla gestione degli stessi emerge che è in corso un processo di migrazione delle linee verso l'operatore Telecom Italia. La fase 2 del processo, in carico a BT Italia, risulta completata già in data 31/01/12 mentre la fase 3 del processo, in carico al nuovo operatore, risulta tutt'oggi incompleta. Ad oggi le utenze in consistenza risultano ancora attive. Non ci risulta pervenuta alcuna comunicazione strutturata che notifica l'avvenuta migrazione delle utenze verso altro OLO. A seguito di convocazione per l'udienza di conciliazione del 05/04/2012, BT Italia, non potendo presenziare, ha inoltrato proposta transattiva che però l'istante non ha accettato".* Si dichiarava, in ogni caso, disponibile, senza riconoscimento alcuno di responsabilità ma al solo fine di definire bonariamente la controversia, a emettere nota di credito a storno dello scaduto totale, ovvero per l'importo di € 958,18, Iva inclusa e a riconoscere l'importo omnia di € 1.000,00.

Con memoria ritualmente depositata nei termini, Telecom deduceva quanto segue: *"per il dn 0434521608 – attivazione standard NPG olo BT eseguita il 02/01/12 – cessazione/rientro inserita da Telecom eseguita il 17/07/2012; per il dn 0434241216 – attivazione standard NPG olo BT eseguita il 15/11/11 – una serie di tentativi di cessazione con rientro e cessazione standard disposti sia da Telecom Italia sia da BT nel corso del 2012 non andati a buon fine svariate volte per motivazioni varie, compreso il rifiuto dell'intervento da parte dell'istante. Il rientro in Telecom, di questa seconda utenza, si è compiuto in data 4 marzo 2013".*

Aggiungeva, inoltre, che *"del tutto inverosimile, da punto di vista tecnico, appare la necessità di sostituzione del centralino al fine di poter attestare allo stesso le utenze di rientro da BT",* riservandosi di chiedere ulteriori approfondimenti tecnici ai sensi dell'articolo 18 della delibera Agcom n. 173/07/CONS.

## **II. Motivi della decisione**

In via preliminare si deve evidenziare che la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera Agcom n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, come previsto dall'articolo 19, comma 4, a

mente del quale "L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Per tale ragione, va rigettata la domanda del ricorrente di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto d un nuovo centralino.

Ciò premesso, si ritiene che la responsabilità in ordine alle problematiche lamentate dal ricorrente sono imputabili ad entrambe le società alla luce delle considerazioni di seguito riportate.

In ordine al profilo relativo all'irregolare erogazione dei servizi voce, fax e internet che ha riguardato le utenze in oggetto, lo Studio Fadiga deduce di aver riscontrato detti disservizi sin dal momento dell'attivazione del contratto avvenuta in data 29 settembre 2011, e di averli fatto oggetto di numerosi reclami scritti e telefonici.

Dall'esame della documentazione in atti, risulta, però, che il ricorrente ha allegato una serie di reclami inviati al gestore riferiti al solo periodo compreso tra il 12 dicembre 2011 e il 17 febbraio 2012, mentre non risultano reclami anteriori al 12 dicembre 2011. A ciò si aggiunga che vi è sostanziale concordanza tra quanto dedotto e comprovato dal ricorrente e quanto allegato dal gestore con il deposito dello "storico guasti", che documenta 13 segnalazioni nel medesimo periodo.

Nella valutazione della richiesta indennitaria formulata dal ricorrente, si ritiene, quindi, di considerare, a svantaggio del ricorrente, il fatto di non aver documentato l'invio di reclami anteriori al 12 dicembre 2011 e, all'opposto, a svantaggio del gestore, la circostanza che lo stesso si è limitato a rappresentare - con lo "storico guasti" - le diverse tipologie di disservizi con l'implementazione di diversi interventi tecnici, ma senza dar conto degli esiti delle effettive attività svolte in riscontro ai lamentati disservizi.

Con queste precisazioni, si ritengono fondate le doglianze dell'utente. Come noto, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Ne consegue che in tutti i casi di malf funzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorché l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che l'inesatto adempimento o inadempimento totale (quando il servizio non è affatto fornito) sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'articolo 1218 codice civile, ovvero da specifiche cause di esclusione della responsabilità previste dalle condizioni contrattuali.

Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, si deve rilevare che, in mancanza di prova contraria, il malf funzionamento del servizio voce, fax e internet è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità di BT e in quanto tale implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente da computarsi in base al parametro previsto dall'art. 5, comma 2, dell'allegato A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS, secondo il quale "nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malf funzionamento", parametro quest'ultimo che deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato regolamento, attesa la natura "business" dell'utenza interessata dal disservizio (e, quindi, pari a euro 10,00 *pro die* per ciascun servizio voce, fax e internet).

Quanto al periodo da indennizzare, si ritiene di considerare quello compreso tra il 12 dicembre 2011 (data del primo reclamo documentato) e il 17 febbraio 2012 (data dell'ultimo reclamo documentato) per il numero di 67 giorni; l'indennizzo così dovuto è pari a euro 2.010,00 (67 giorni per euro 10,00, per ciascun servizio interessato dal disservizi, voce, fax e internet).

Merita, inoltre, accoglimento la richiesta formulata dal ricorrente di regolarizzazione della posizione contabile amministrativa ancora aperta a suo carico, mediante lo storno delle somme ad oggi insolute, la

chiusura del contratto, senza oneri e spese di alcun genere e il blocco/ritiro delle eventuali azioni monitorie.

Per quanto riguarda, invece, il ritardato rientro delle numerazioni 0434521608 e 0434241216, sulla base di un accertamento comparativo tra i documenti prodotti da entrambe le società, si osserva quanto segue.

Nello specifico, dalla copia della schermata Pegaso, allegata dalla società BT in copia in sede di memorie istruttorie, si evince che, a fronte della richiesta di rientro formalizzata da Telecom con codice ordine *recipient* 2915046, la società BT effettuava le verifiche tecniche in data 25 gennaio 2012 (completamento Fase 2 in data 31 gennaio 2012).

Con il deposito delle videate Pitagora, Telecom ha documentato, quanto al dn 0434521608, la cessazione/rientro eseguita in data 17 luglio 2012, a fronte di un ordinativo emesso in data 14 giugno 2012; Telecom ha omesso, però, di comprovare l'attività eventualmente svolta in data anteriore al 14 giugno 2012, come pure avrebbe dovuto fare se si considera che con nota del 7 marzo 2012, Telecom stessa comunicava al ricorrente di aver provveduto alla riattivazione del servizio sul numero 0434/241216 e di aver preso in carico la richiesta di rientro per la linea 0434/521608.

Pertanto, sulla base di quanto emerso in sede di istruttoria, sussiste la responsabilità di Telecom in ordine alla ritardata portabilità della linea 0434/521608 e, in quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente da computarsi in base al parametro previsto dall'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 6, comma 2, dell'allegato A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS, secondo il quale *"In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno di interruzione"*, parametro quest'ultimo che deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato regolamento.

Quanto al periodo da indennizzare, si ritiene di considerare quello compreso tra il 7 marzo 2012 (data in cui Telecom confermava al ricorrente di aver preso in carico l'utenza) e il 17 luglio 2012 (data in cui processava il rientro) per il numero di 132 giorni; l'indennizzo così dovuto è pari a euro 1.320,00 (132 giorni per euro 10,00).

Per quanto riguarda, invece, la risorsa 0434/241216, si osserva che con memoria istruttoria dalla valenza meramente ricognitiva, Telecom ha dato evidenza di una serie di tentativi di cessazione con rientro e cessazione standard disposti sia da Telecom stessa sia da BT nel corso del 2012, non andati a buon fine per svariate motivazioni, compreso il rifiuto dell'intervento da parte del ricorrente. Riferiva, quindi, che l'utenza in esame rientrava il 4 marzo 2013.

Si deve evidenziare che le convenute società non hanno, però, fornito alcun elemento di prova idoneo a giustificare il ritardo nella portabilità della suddetta utenza, quale causa di esonero di responsabilità contrattuale per inadempimento ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

Per tali ragioni, si ritiene di poter affermare che le convenute società sono responsabili, in egual misura, del ritardato espletamento della procedura di rientro della predetta utenza, con affermazione del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la liquidazione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente, da computarsi in base al parametro previsto dall'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 6, comma 2, dell'allegato A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS, secondo il quale *"In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno di interruzione"*, parametro quest'ultimo che deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato regolamento.

Quanto al periodo da indennizzare, escludendo dal computo il periodo anteriore al 7 marzo 2012 atteso che l'ordine di rientro emesso da Telecom in data 1 febbraio 2012 è stato annullato con causale *"il cliente rifiuta l'intervento tecnico"*, si ritiene, pertanto, di considerare, il lasso temporale compreso tra il 7 marzo 2012 (data in cui Telecom confermava al ricorrente di aver preso in carico l'utenza) e il 4 marzo 2013 (data in cui processava il rientro) per il numero di 362 giorni; l'indennizzo così dovuto è pari a euro 3.6200,00 (362 giorni per euro 10,00 *pro die*), a carico di ciascun operatore, nella misura del 50%.

Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, si ritiene di riconoscere, tenuto conto sia del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione sia del mancato rispetto dei principi indicati all'art. 16, comma 2 *bis*, del Regolamento approvato con delibera Agcom n. 173/07/CONS, circostanza valutabile anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del medesimo Regolamento.

CONSIDERATO che le convenute società non hanno addotto alcuna motivazione tecnico-giuridica relativamente ai disservizi lamentati dall'istante;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'accertata responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile è ascrivibile alle convenute società, con conseguente obbligo da parte delle stesse alla corresponsione degli importi esposti in motivazione, a titolo di indennizzo a copertura dei sopra descritti disservizi;

RITENUTO, infine, per quanto riguarda le spese di procedura, sia equo liquidare in favore dell'istante l'importo complessivo di euro 200,00, a carico delle convenute società nella misura del 50% ciascuna;

RITENUTO che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questa Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la nota prot. VC/960/14, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione formulata ex articolo 19 della delibera Agcom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

1. La società BT Italia S.p.A., in accoglimento parziale dell'istanza formulata dallo Studio Fadiga, è tenuta, in favore della stessa, a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, le somme così liquidate:

- € 2.010,00 (duemiladieci/00) a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro ordinario giornaliero di € 10,00 per ciascuno dei servizi voce, fax e internet interessati da irregolare funzionamento per il numero di 67 giorni dal 12 dicembre 2011 al 17 febbraio 2012 secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della delibera Agcom n. 73/11/CONS., con maggiorazione degli interessi calcolati dalla domanda di presentazione dell'istanza di definizione;

- € 1.810,00 (milleottocentodieci/00), pari alla metà dell'importo di € 3.620,00 a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 10,00 per il numero di 362 giorni di interruzione del servizio sull'utenza 0434/241216 (dal 7 marzo 2012, data in cui Telecom confermava al ricorrente di aver preso in carico l'utenza, al 4 marzo 2013, data in cui veniva processato il rientro), secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 6, comma 2, della delibera Agcom n. 73/11/CONS, allegato A), con maggiorazione degli interessi calcolati dalla domanda di presentazione dell'istanza di definizione;

- € 100,00 (cento), pari alla metà dell'importo di € 200,00 quale rimborso delle spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della delibera Agcom n. 173/07/CONS.

2. La società BT Italia S.p.A., in accoglimento dell'istanza formulata dallo Studio Fadiga, è tenuta a disporre la regolarizzazione della posizione contabile amministrativa ancora aperta a suo carico, mediante lo storno delle somme ad oggi insolute, la chiusura del contratto, senza oneri e spese di alcun genere e il blocco/ritiro delle eventuali azioni monitorie.

3. La società Telecom Italia S.p.A., in accoglimento parziale dell'istanza formulata dallo Studio Fadiga, è tenuta, in favore della stessa, a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, le somme così liquidate:

- € 1.320,00 (milletrecentoventi/00), a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 10,00 per il numero di 132 giorni di interruzione del servizio sull'utenza 0434/521608 (dal 7

marzo 2012, data in cui Telecom confermava al ricorrente di aver preso in carico l'utenza, al 17 luglio 2012, data di rientro dell'utenza), secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 6, comma 2, della delibera Agcom n. 73/11/CONS, allegato A), con maggiorazione degli interessi calcolati dalla domanda di presentazione dell'istanza di definizione;

- € 1.810,00 (milleottocentodieci/00), pari alla metà dell'importo di € 3.620,00 a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro giornaliero di € 10,00 per il numero di 362 giorni di interruzione del servizio sull'utenza 0434/241216 (dal 7 marzo 2012, data in cui Telecom confermava al ricorrente di aver preso in carico l'utenza, al 4 marzo 2013, data in cui veniva processato il rientro), secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, come richiamato dall'articolo 6, comma 2, della delibera Agcom n. 73/11/CONS, allegato A), con maggiorazione degli interessi calcolati dalla domanda di presentazione dell'istanza di definizione;

- € 100,00 (cento), pari alla metà dell'importo di € 200,00 quale rimborso delle spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della delibera Agcom n. 173/07/CONS.

4. E' fatta salva la possibilità per la ricorrente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dall'articolo 11, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP.

5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera Agcom n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come previsto dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.


6. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

7. Le società convenute sono tenute, altresì, a comunicare al Co.Re.Com. FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

8. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

9. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Gabriella DI BLAS



IL PRESIDENTE  
Giovanni MARZINI

